

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4540

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARBONI, BONITO, FINOCCHIARO, GRILLINI, KESSLER,
LUCIDI, MAGNOLFI, MANCINI, SINISCALCHI, MASCIA**

Delega al Governo per la revisione delle sanzioni disciplinari e dei relativi procedimenti nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria

Presentata il 4 dicembre 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 15 dicembre 1990, n. 395, ha istituito, in sostituzione del precedente Corpo degli agenti di custodia a carattere militare, il Corpo di polizia penitenziaria, corpo civile alle dipendenze del Ministero della giustizia, con ordinamento, organizzazione e disciplina rispondenti ai compiti istituzionali ridefiniti dalla legge stessa.

La legge ha tracciato le linee generali dell'ordinamento del Corpo, rinviando a successivi decreti legislativi la specificazione di tali principi.

In particolare, l'attuale sistema delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria è definito dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, che prevede tipologie sanzionatorie, quali la censura, la pena pecuniaria, la

deplorazione, la sospensione dal servizio e la destituzione, che comportano particolari effetti sullo *status* e sul patrimonio del soggetto cui vengono inflitte.

Soltanto nel 1999, con il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, è stato emanato il nuovo regolamento di servizio del Corpo, che è intervenuto a ridefinire i doveri e gli obblighi connessi con lo *status* di appartenente alla polizia penitenziaria. Tale regolamento, nello spirito della legge di riforma, ha proceduto alla smilitarizzazione del Corpo, rimodulando altresì la gamma dei doveri cui sono tenuti gli appartenenti alla polizia penitenziaria, la cui disciplina risaliva alle prescrizioni contenute nel regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, nel decreto legislativo luogotenente-

ziale 21 agosto 1945, n. 508, e nella legge 18 febbraio 1963, n. 173.

Poiché la responsabilità disciplinare consegue all'inosservanza dei doveri inerenti al proprio *status*, è evidente come una nuova definizione di tali doveri non possa non spiegare effetti sul regime disciplinare applicabile. Tra l'altro quest'ultimo, delineato dal già citato decreto legislativo n. 449 del 1992, è stato introdotto sulla base di una normativa in parte anacronistica, e non aderente ai principi di una più democratica e aperta gestione del lavoro, principi ai quali è stata finalizzata la citata riforma del Corpo di polizia penitenziaria. Appare quindi necessario provvedere ad una modifica del regime disciplinare applicabile al Corpo, anche in considerazione dei compiti sempre nuovi e maggiori ad esso attribuiti, che hanno determinato più pesanti carichi di lavoro ed una maggiore conflittualità all'interno dello stesso. Il provvedimento si compone di tre articoli.

L'articolo 1 prevede la delega al Governo ad adottare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un decreto legislativo per la modifica

del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, sulla base di alcuni principi e criteri direttivi attinenti alla rideterminazione delle condotte sanzionabili, alla soppressione di alcune infrazioni ritenute maggiormente in contrasto con i principi di democraticità, alla definizione e disciplina di precise garanzie relative al procedimento disciplinare.

L'articolo 2 dispone la soppressione dei rapporti informativi previsti dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

L'articolo 3, infine, concede il condono delle sanzioni disciplinari irrogate agli appartenenti del Corpo di polizia penitenziaria, indicandone con precisione i limiti di applicazione, anche temporali, e i procedimenti da dichiarare estinti. Viene rimessa ad un decreto del Ministro della giustizia la definizione delle modalità di applicazione di tale articolo. Infine, vengono fatti salvi gli effetti giuridici ed economici già prodotti dalle sanzioni disciplinari inflitte e viene disposto che non rimanga traccia delle sanzioni condonate nel foglio matricolare.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, un decreto legislativo per la modifica del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, concernente la determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) rideterminazione delle fattispecie delle infrazioni e delle condotte sanzionabili, con esclusione di quelle connesse alla manifestazione di pensiero e di giudizio sulla organizzazione del lavoro dell'Amministrazione penitenziaria e comunque di formulazione generica, ovvero attinenti alle qualità morali o pregiudizievoli dell'esercizio della attività sindacale del dipendente;

b) soppressione della lettera *n)* del comma 1 dell'articolo 4, delle lettere *g)* e *h)* del comma 3 dell'articolo 5, e delle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449;

c) previsione del termine di venti giorni per la contestazione scritta dell'addebito dal momento in cui l'Amministrazione sia venuta a conoscenza dei fatti che possono costituire infrazione;

d) garanzia del contraddittorio in ogni fase del procedimento e della ricognizione dei fatti;

e) obbligo di escussione dei testimoni a discarico citati dal dipendente e facoltà del dipendente o del proprio assistente di interrogare i testimoni citati a carico e di accedere alla documentazione probatoria dei fatti e delle circostanze attinenti al procedimento;

f) estinzione del procedimento disciplinare decorsi centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito;

g) riattivazione del procedimento disciplinare, qualora connesso a procedimento penale, entro centottanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva;

h) sospensione della sanzione disciplinare in pendenza dei ricorsi amministrativi previsti dagli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449.

ART. 2.

(Suppressione dei rapporti informativi).

1. Gli articoli 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono abrogati.

2. Nei concorsi interni e nelle procedure di progressione alle qualifiche superiori non si tiene conto dei rapporti informativi redatti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

(Condono disciplinare).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono condonate le sanzioni della censura, della pena pecuniaria e della deplorazione inflitte fino alla data di entrata in vigore del regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82.

2. Il condono di cui al comma 1 non si applica alle sanzioni connesse con procedimenti penali relative a infrazioni con-

cernenti i rapporti con i detenuti e gli internati.

3. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui comma 1, relativi alle infrazioni punibili con una delle sanzioni indicate al medesimo comma, sono estinti.

4. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo.

5. Sono fatti salvi gli effetti giuridici ed economici prodotti dalle sanzioni disciplinari inflitte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Delle sanzioni disciplinari condonate deve essere eliminata ogni traccia nel foglio matricolare degli interessati.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0052560